

MASSIMO DOGLIOTTI

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA IN ITALIA E IN FRANCIA: ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

SOMMARIO

1. Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti della personalità. Le fonti. — 2. Contenuto e limiti del diritto. — 3. Alcuni aspetti di tutela: A) La divulgazione dell'immagine; B) La divulgazione delle vicende personali; C) Segreto bancario ed informazioni commerciali; D) Riservatezza e vita familiare; E) Riservatezza e attività lavorativa; F) Cenni conclusivi sull'esperienza francese. — 4. Riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero: criteri di compatibilità. — 5. I modi di tutela: A) il risarcimento del danno; B) L'inibitoria: il provvedimento d'urgenza; C) Il sistema delle *astreintes*. — 6. Riservatezza e informatica: una prospettiva nuova.

1. Il diritto alla *privacy* costituisce aspetto quantomai problematico, nell'ambito della categoria dei diritti della personalità¹. E anzi si deve osservare che le dispute dottrinali sull'esistenza stessa di tale categoria si sono svolte, per gran parte, almeno nell'ambito della dottrina italiana, proprio in relazione alla tutela della riservatezza, di cui gli avversari, argomentando dal fatto che nessuna norma vi si riferiva esplicitamente, escludevano ogni possibilità di protezione, che avrebbe necessariamente richiesto l'esistenza di disposizioni specifiche².

Si fronteggiavano in tal senso (e ancora si fronteggiano) due concezioni di segno opposto, pluralista e monista, sull'esistenza di diritti della personalità ben differenziati e distinti, pur con caratteristiche comuni, o di un unico diritto specificantesi poi in molteplici aspetti³.

¹ Tra i primi contributi, v. il noto saggio di WARREN e BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 4 (1890-91), p. 193 ss.; per l'esperienza italiana, cfr. DUSI, *Sul diritto alla immagine*, in *Studi in onore di L. Mariani*, Torino, 1906, II, p. 209; più di recente, cfr. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* a cura di Ciciu e Messineo, Milano, 1982, 220 ss.; FRANCESCHELLI, *Il diritto alla riservatezza*, Napoli, 1960, 55 ss.; RODOTÀ, *Alla ricerca delle libertà*, Bologna, 1979, p. 99 ss.; DOGLIOTTI, *Delle persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato* a cura di Rescigno, Torino, 1982, II, 143 ss.

² Cfr. su posizioni nettamente divergenti, PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatez-*

za e le indiscrezioni cinematografiche, in *Foro it.*, 1954, I, p. 115; ID., *Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 605; DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza esiste*, in *Foro it.*, 1954, IV, p. 89; MUSATTI, *Appunti sul diritto alla riservatezza*, *ivi*, 1954, p. 184 ss.; RAVÀ, *Sul diritto alla riservatezza*, in *Foro pad.*, 1955, I, p. 465; CARNELUTTI, *Il diritto alla vita privata*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 5 ss.

³ Cfr. in prospettiva differenziata, DE CUPIS, *I diritti*, cit.; GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della personalità e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 466; PERLINGIERI, *La personalità*

Ben evidenti le conseguenze pratiche derivanti dall'accettazione dell'una o dell'altra concezione: da un lato la tutela della personalità promanante da specifici diritti esplicitamente individuati dalla norma, colmandosi così le eventuali lacune dell'ordinamento con i normali mezzi di interpretazione estensiva o ricorrendo, se del caso, al criterio dell'analogia *juris*, dall'altro una protezione ben più incisiva, sicuramente non limitata a precise previsioni normative, che si configurerebbero solo come momenti emergenti di una tutela appunto più ampia e generalizzata. In altre parole, se da un lato ogni ingerenza dei terzi sarebbe ammessa salvo esplicito divieto, dall'altro essa apparirebbe illegittima, salvo specifiche norme autorizzative⁴. Di fronte ad orientamenti dottrinali così differenziati, la giurisprudenza dapprima prevalentemente negò l'esistenza di un diritto alla riservatezza, rifiutando di attribuire autonoma rilevanza all'esclusivo interesse della protezione della sfera di intimità individuale ed assicurandone la difesa solo in via eventuale, attraverso norme che tutelassero differenti interessi (e così ricercando nella specie soprattutto la violazione dell'onore o del decoro della persona offesa, la prova del danno causato, la colpa dell'autore)⁵. Fu peraltro la stessa Cassazione, che, con un'improvvisa (quanto salutare) inversione di tendenza, allineandosi alle tesi più avanzate della dottrina e di una parte (ancora assai limitata) della giurisprudenza di merito, accolse esplicitamente, la concezione « monista » suindicata, ritenendo contraddittoria ed incoerente la frantumazione di una nozione di personalità, per sua natura una ed indivisibile, e riconobbe conseguentemente la esistenza del diritto alla riservatezza, individuandone il fondamento negli stessi principi costituzionali (artt. 2, 3 comma 2)⁶.

Se dunque, sulla base dell'autorevole insegnamento della Cassazione, si può affermare che l'art. 2 della Costituzione costituisce il fondamento del diritto alla *privacy* (e di ogni altro aspetto di tutela

umana nell'ordinamento giuridico, Napoli, 1972, p. 174 ss. In giurisprudenza, assai interessante Cass. 2 aprile 1963, n. 900, in *Giust. civ.*, 1963, I, 1280.

⁴ Cfr. LIGI, *Status libertatis vel societatis: il problema sociale della personalità nel nostro ordinamento*, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, p. 461; VERCELLONE, voce *Personalità (diritti della)*, in *Noviss. Dig. it.*, XII, Torino, p. 1083 ss. In giurisprudenza, su posizioni divergenti, cfr. Trib. Torino 2 gennaio 1956, in *Giust. civ.*, 1956, II, 261; App. Milano 2 maggio 1960, in *Rass. dir. civ.*, 1960, 128; App. Napoli 27 marzo 1974, in *Dir. e giur.*, 1975, 96; Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895.

⁵ Cfr. in varia prospettiva, Trib. Milano 26 aprile 1954, in *Giust. civ.*, 1954, I, 1670; App. Milano 30 novembre 1954, *ivi*, 1954, I, 284; Trib. Torino 2 gennaio 1956, *ivi*, 1965,

II, 261; Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giust. civ.*, 1957, I, 214; App. Napoli 27 marzo 1974, in *Dir. e giur.*, 1975, 96.

⁶ Cass. 20 aprile 1963, n. 990, cit. e successivamente Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, cit. Per una « ricostruzione » del fenomeno e delle sue motivazioni, cfr. GIACOBBE, *Appunti per uno studio sul diritto alla riservatezza nell'ordinamento italiano*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, I, 1, p. 1007; TOMMASINI, *Osservazioni in tema di diritto alla « privacy »*, in *Dir. fam. pers.*, 1976, p. 243; BESSONE, *Diritto soggettivo e droits de la personnalité, e Segreto della vita privata e garanzie della persona*, ora nei *Saggi di diritto civile*, Milano, 1979; ALPA, *Dizionario di diritto privato*, Genova 1982, p. 211; DOGLIOTTI, *Protezione della vita privata, diritto all'immagine e tutela riparatoria*, in *Giur. it.*, 1979, I, 2, p. 547.

a personalità)⁷ è altrettanto vero che l'ordinamento ha riservato (e riserva) attenzione ben limitata alla tutela della sfera interiore dell'individuo (e in assenza di una disciplina organica, poche sono le norme che possono almeno indirettamente richiamarsi a tale esigenza⁸). Vengono principalmente in considerazione i profili più tradizionalmente protetti. Sono sanzionati penalmente l'obbligo al segreto della corrispondenza (art. 616 cod. pen.), a quello professionale (art. 622 cod. pen.) e l'inviolabilità delle pareti domestiche (art. 614 cod. pen.), anche se una novella del 1974 ha tenuto conto dei più recenti sviluppi tecnologici, così vietando l'uso di qualsiasi congegno atto a captare azioni od immagini « riservate » della persona⁹. Nel codice civile vigente ci si deve riferire alla limitata disciplina dell'immagine, con il divieto di esporre o pubblicare il ritratto altrui a determinate condizioni (artt. 10 cod. civ., 96-97 l. autore) ed un'isolata previsione circa l'obbligo del lavoratore a mantenere il segreto sull'organizzazione ed i metodi di produzione, senza peraltro individuare obblighi di alcun genere per l'imprenditore.

Dopo l'avvento della Costituzione, faticosamente è emersa dalla produzione legislativa una più attenta considerazione della tutela dell'intimità personale. La Convenzione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955 e divenuta così fonte giuridica ad ogni effetto per il nostro ordinamento, per la prima volta, esplicitamente si riferisce alla protezione della riservatezza. Innovazione essa importante ed in sicura armonia con la ampia protezione giuridico-sociale assicurata alla Costituzione ai figli nati fuori del matrimonio (anche se taluno ritiene più esattamente che si ricollegli alla tutela dell'onore dell'individuo), l'omessa indicazione di paternità e maternità negli atti per i quali essa era prescritta, ove la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivati dallo stato di legittimità o di filiazione, nonché negli estratti e certificati degli atti dello stato civile (legge 31 ottobre 1955, n. 1064)¹⁰. Lo Statuto dei Lavoratori all'art. 8 introduce l'importante principio della tutela del lavoratore contro ogni forma di indagine sulle sue opinioni e sulla sua vita privata, che non sia rilevante ai fini della sua attitudine professionale¹¹. E si ricorda infine la legge 328 del

⁷ È d'obbligo il riferimento a BARBERA, *Commentario alla Costituzione* a cura di Branca, sub art. 2, Bologna-Roma, 1975, p. 50 ss.

⁸ Rimandiamo, sul punto, all'analisi dettagliata di GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, in *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971, p. 145.

⁹ V. legge 8 aprile 1974, n. 98. Al riguardo, cfr. PALAZZO, *Considerazioni in tema di tutela della riservatezza*, in *Riv. it.*, 1975, p. 126.

¹⁰ Sugli atti dello stato civile, cfr. FERRI, *Atti dello stato civile*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1973.

¹¹ Sullo Statuto dei Lavoratori, e sulle garanzie in esso previste, cfr. ALLEVA, *Il campo di applicazione dello Statuto dei Lavoratori*, Milano, 1980; GHEZZI-MANCINI-MONTUSCHI-ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1972; TREU, *L'uso politico dello Statuto dei Lavoratori*, Bologna, 1975. Per più specifici richiami all'art. 8, cfr. BALLESTRERO, *Il diritto all'identità personale nei rapporti di lavoro*, in *Il diritto all'identità personale*, a cura di Alpa, Bessone, Boneschi, Padova, 1980, p. 92 ss.

1978 relativa alla disciplina militare, che vieta ai superiori di utilizzare le informazioni assunte sul conto dei militari per operare discriminazioni. Manca, tuttavia, come si diceva, a tutt'oggi, una disciplina organica e compiuta della riservatezza, in Italia, a differenza di altri ordinamenti evidentemente più sensibili a tale esigenza.

Infatti, se per certi versi, in prospettiva storica, analoga è stata l'esperienza francese, tuttavia ben più apprezzabile è il punto d'arrivo: una riforma legislativa del 1970 sul rispetto della vita privata¹². Dopo di essa il dibattito non si è fermato: perdurano incertezze e contrasti dottrinali e giurisprudenziali che però devono comunque tener conto del nuovo dato normativo. Va detto che anche prima del 1970, la cultura giuridica, già si era spinta ben più innanzi rispetto a quella italiana¹³. L'indagine dottrinale che in Italia si manifesta solo nel secondo dopoguerra, in Francia si svolge sin dai primi anni del secolo, tra quanti tentavano l'elaborazione di una teoria generale dei diritti della persona e quanti, al contrario, mettevano in discussione l'esistenza stessa della categoria, nel silenzio del *Code civil*¹⁴.

Dal canto suo la giurisprudenza si era assunta la difficile e meritoria opera di una vera e propria *creation prétorienne* (e va anche detto che la richiesta di tutela, specie in materia di immagine e del segreto della corrispondenza risale addirittura alla seconda metà del secolo scorso). In mancanza di precise indicazioni normative, la giurisprudenza dapprima si richiamò principalmente alla legislazione penale (le norme del Codice del 1819, la legge sulla stampa del 1881 e l'*ordonnance* del 1944) trovando peraltro un inevitabile limite nel numero chiuso delle fattispecie criminose, in una fase successiva si volse soprattutto alla clausola generale della responsabilità civile (art. 1382 cod. civ.)¹⁵. Ma anche questa soluzione non era affatto soddisfacente, dovendo necessariamente ancorarsi ad alcuni elementi apparente-

¹² Sulla legge di riforma 70-643 del 1970, cfr., nella dottrina francese NERSON, *La protection de la vie privée en droit positif français*, in *Rev. int. droit. comparé*, 1971, 737; LINDON, *Les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 sur la protection de la vie privée*, in *Gaz. Pal.*, 1970, I, 2357; PRADEL, *Les dispositions de la loi n. 70-643 du 17 juillet 1970*, in *Dalloz*, 1971, 576 ss. Anche la dottrina italiana si è assai interessata della riforma francese; cfr. tra i diversi contributi BES-SONE, *Segreti della vita privata e garanzia della persona. Materiali per lo studio dell'esperienza francese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1130; ID., *L'esperienza francese del diritto all'intimità della vita privata*, in *Pol. dir.*, 1978, 335; PESCARA, *La protezione della vita privata e la nuova legislazione francese in materia*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, II, 445 ss.; ALPA, *Protezione della vita privata e*

diffusione di notizie riservate, in *Foro it.*, 1974, IV, 30 ss.; CENDON, *Profili della tutela della vita privata in Francia*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 76.

¹³ In dottrina, cfr. MARTIN, *Le secret de RANDIERE, Les droits de la personnalité dans le projet de réforme du code civil*, in *Travaux Capitain*, 163, I, 169; BADINTER, *De droit au respect de la vie privée*, in *J.C.P.*, 1968, I, 2136.

¹⁴ Tra i contributi più risalenti, cfr. il PERREAU, *Les droits de la personnalité*, in *Rev. trim. droit. civil*, 1909, 501.

¹⁵ In dottrina, tra i contributi più rilevanti che hanno preceduto la riforma del 1970, cfr. NERSON, *La protection de l'intimité*, in *Journ. trib.*, 1959, 713; MALHERBE, *La vie privée et le droit moderne*, Paris, 1968; CARBONNIER, *Droit civil*, I, Paris, 1969, 254.

mente insuperabili: la sussistenza di un danno dimostrabile, la sua ingiustizia che veniva solitamente ricollegata alla lesione di un diritto soggettivo espressamente codificato, la colpa dell'agente¹⁶. E tuttavia, attraverso una difficile e tormentata evoluzione, la giurisprudenza finì per escludere progressivamente in modo implicito, se non esplicito, i suddetti elementi, ravvisando il danno in *re ipsa* e variamente « sorvolando » sulla stretta correlazione tra illiceità e lesione di un diritto soggettivo o sull'accertamento della colpa¹⁷.

I tempi erano dunque maturi per un intervento legislativo. Già la Commissione di riforma del Codice civile del 1953 prevedeva un intero capo intitolato ai diritti della personalità e alle norme sul diritto all'immagine (e al segreto della corrispondenza). In particolare l'art. 165 enunciava un importante principio per cui « *toute atteinte illicite à la personnalité donne à celui qui la subit le droit de demander qu'il soit mis fin* »¹⁸. Solo nel 1970 tuttavia si giunge ad una regolamentazione, peraltro, del solo diritto alla riservatezza, accanto a nuove norme incriminatrici penali. La legge 70.643 del 17 luglio 1970 modificando l'art. 9 del *Code civil* afferma in modo chiaro e preciso che « *Chacun a droit au respect de sa vie privée* », e aggiunge che il giudice può adottare *tout mesures telles que séquestre, saisie et autres idonee à empêcher ou faire cesser les atteintes à la vie privée* (a ciò indipendentemente dall'accertamento della sussistenza di danno)¹⁹. Principi assai rilevanti che, come si diceva, in vario modo accolgono e rafforzano gli orientamenti di una giurisprudenza (e una dottrina) che già si muovevano in questa prospettiva, ma con tutte le difficoltà derivanti dalla mancanza di un preciso riscontro normativo.

2. Tornando al sistema italiano, va osservato che rientrata oggi per gran parte l'annosa disputa sulla esistenza di un diritto alla riservatezza — tale esistenza sembra attualmente un risultato largamente acquisito in sede dottrinale e giurisprudenziale — ulteriori questioni si sono poste in relazione all'oggetto e ai limiti di esso. Il problema non sembra comportare soverchie difficoltà (almeno teoricamente), nell'individuazione del rapporto con altri profili di tutela. La riserva-

¹⁶ Cfr. KAISER, *Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile*, in *Mélanges offerts à R. Savatier*, Paris, 1965, 405 ss. e ivi richiami di giurisprudenza. Sul punto, cfr. altresì CENDON, *op. cit.*, 79.

¹⁷ Cfr. CONSTANTINESCO, *Die Persönlichkeitsrechte und ihr Schutz im französischen Recht*, in *AcP*, 1980/61, 319 ss.; LYON-CAEN, *Le droit à l'intimité*, in *Rev. droit contemp.*, 1967, 68. In prospettiva comparata con l'ordinamento italiano, cfr. pure DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, Torino, 1982, 62 ss.

¹⁸ *Avant-project de code civil*, Paris, 1955, I parte, 1, I. Nell'esposizione dei motivi di legge: « *les droits de la personnalité doivent être respectés en eux mêmes et non par application des dispositions de l'article 1382 du code civil* ». Sul punto PESCARA, *op. cit.*, 447.

¹⁹ Il testo completo della legge può leggersi in *Gazette du Palais*, 1970, 2° sem. *legisl.*, 61. Tra i primi commenti, in aggiunta agli scritti già citati, cfr. VELU, *Le droit au respect de la vie privée*, Namur-Bruxelles, 1974, 73 ss.

tezza è altra cosa dall'immagine, dall'onore, dall'identità. La prima costituisce segno distintivo, come il nome, e per la sua protezione non sembra sempre e specificamente rilevare la sfera di intimità della persona²⁰. L'identità è stata definita come la *summa* dei segni distintivi dell'individuo e garantisce la persona da ogni infedele rappresentazione con attribuzione di carattere, qualità, aspetti inesistenti o diversi da quelle reali, o ancora da omissione di elementi suoi propri²¹. L'onore infine appare strettamente collegato alla posizione che il soggetto occupa o all'attività che svolge nel contesto sociale. Una lesione può verificarsi indipendentemente dall'« intimità » delle notizie divulgate²². Ma le difficoltà si fanno quasi insuperabili, quando si intenda definire in concreto il contenuto del diritto alla *privacy*.

Così in una prospettiva notevolmente arretrata (e per gran parte superata) si è tentato talora di delimitarne, ritagliarne (e quindi almeno in parte « soffocarne ») il contenuto, identificando la riservatezza con la mera intimità delle pareti domestiche e considerandola in una dimensione esclusivamente materiale, secondo una logica, per così dire, « proprietaria », che avvicina appunto la relativa tutela alla difesa della proprietà²³. Si parla, in tal senso, di protezione dell'individuo dalla divulgazione di fatti « imbarazzanti », di violazione del bisogno di solitudine, dell'esigenza di appartarsi, di essere lasciati soli (che si realizza, soprattutto, appunto, tra le pareti domestiche). Ta-

²⁰ Sul diritto all'immagine, cfr. BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 145; VERCELLONE, *Il diritto su proprio ritratto*, Torino, 1958, I, p. 22 ss. Su questioni più specifiche, cfr. ALPA, *Riservatezza, diritto di cronaca e valutazione comparativa degli interessi*, in *Foro pad.*, 1979, p. 301 ss.; DOGLIOTTI, *Protezione della vita privata, diritto all'immagine e tutela riparatoria*, in *Giur. it.*, 1979, I, 2, 547; FIGONE, *La squadra calcistica della Roma e Paulo Roberto Falcao in poster: ulteriori considerazioni in tema di diritto all'immagine di personaggi famosi*, in *Giur. merito*, 1983, I, 1222. Sul diritto al nome cfr., per tutti, CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 251; PERFETTI, *Sul contenuto del diritto al nome e sui rapporti con la tutela degli altri diritti della personalità*, in *Dir. e giur.*, 1975, 97; FABIANI, *Attribuzione a personaggio cinematografico del nome di persona reale*, in *Giur. merito*, 1971, I, 445.

Per considerazioni più generali sulla problematica inerente ai diritti al nome e all'immagine, cfr. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit.; DOGLIOTTI, *Delle persone fisiche*, cit., 107 ss.

²¹ Sul diritto all'identità personale, cfr. BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 953; DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto: all'identità personale*, in

Giur. it., 1981, IV, 145; FIGONE, *Il diritto all'identità personale nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Resp. civ. prev.*, 1980, 763; DOGLIOTTI, *Diritto all'identità personale, garanzia di rettifica e modi di tutela*, in *Giust. civ.*, 1981, I, 632; FIGONE, *Tutela dell'identità personale e nuove prospettive in tema di diritto all'immagine*, in *Giur. merito*, 1981, I, 1264; e cfr. pure il volume collettaneo a cura di ALPA, BESSONE e BONESCHI, *Il diritto all'identità personale*, cit.

²² Sulla natura e i diversi profili dell'onore, tra i primi contributi, cfr. BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts*, Parte speciale, I, Leipzig, 1902, 133 ss.; GRISPIGNI, *Le persone giuridiche private come soggetti passivi dei reati contro l'onore*, in *Scuola pos.*, 1909, p. 27 ss.; BATTAGLINI, *Il bene dell'onore e la sua tutela penale*, in *Riv. pen.*, 1916, p. 245 ss. Per contributi più recenti, cfr. SANTINI, voce *Onore (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 938; cfr. altresì il volume collettaneo, dal titolo *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979.

²³ Cfr. sul punto RODOTÀ, *La « privacy » tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.*, 1974, 545; TOMMASINI, *Osservazioni in tema di diritto alla « privacy »*, in *Dir. fam. pers.*, 1976, 243.

lora si fa riferimento anche alla lesione della reputazione del singolo o all'uso indebito del suo nome, che richiamano peraltro più propriamente differenti aspetti di tutela della personalità.

Enunciazioni così restrittive non potevano che suscitare reazioni estremamente risentite: si è così individuata nella nozione di riservatezza una matrice esclusivamente « borghese », assolutamente estranea alle esigenze degli altri strati della società, connotato differenziale tra il « borghese » e l'individuo appartenente alle altre classi, sottolineandosi altresì l'esistenza di condizioni materiali che precluderebbero alla maggioranza dei cittadini il godimento della sfera di intimità e l'incompatibilità di tale tutela con diffuse forme di violenza sull'individuo in numerosi settori della società (manicomi, ospedali, carceri, luoghi di lavoro...) sostenendosi infine che spesso la riservatezza verrebbe invocata per contrastare interventi pubblici di utilità sociale o per difendere ampie zone di ingiusto privilegio (evasione fiscale, segreto bancario)²⁴.

Tuttavia tali affermazioni non sono, almeno in parte, condivisibili, apparendo in realtà, « prigioniere » proprio di quella nozione ristretta e « borghese » di riservatezza che vorrebbero condannare. Si può infatti obiettare che, in questi anni, la protezione dell'intimità è stata spesso invocata a favore della classe lavoratrice (sintomatico, in tal senso, che una delle rare norme che si riferiscono esplicitamente a tale tutela sia contenuta nello Statuto dei Lavoratori) e che, seppur talora richiamata a copertura di privilegi ingiustificati, la « riservatezza » è stata, e può utilizzarsi per contrastare gravi attentati, a scopo discriminatorio provenienti da organizzazioni pubbliche o private (ad esempio i clamorosi casi di schedature SIFAR e FIAT) che interessano evidentemente tutta la società e talora più specificamente la classe lavoratrice²⁵. E appare palese, a fronte di tali precisazioni, una sicura evoluzione, una radicale trasformazione ed ampliamento della nozione di intimità privata, più « aperta », ampia e complessa, clausola generale per una sicura ed efficace protezione (e in definitiva per un più completo sviluppo) della personalità, insuscettibile di precise definizioni, che va necessariamente specificata e determinata, in relazione alla fattispecie concreta, dal giudice, mediatore e tramite delle esigenze ed aspirazioni al riserbo, che si manifestano (e mutano) in un determinato momento storico, in relazione ai differenti modi di aggressione alla personalità stessa²⁶. Sul punto il dibattito attuale è

²⁴ Cfr. soprattutto, in tal senso, MARTINOTTI, *La difesa della « privacy »*, in *Pol. dir.*, 1971, 770 ss.; ma cfr. altresì BENDICH, *Privacy, Poverty and the Constitution*, Berkeley, 1966, p. 4 ss.; JOURARD, *Some psychological aspects of privacy*, in *Law and contemporary problems*, 1966, p. 307 ss.

²⁵ Cfr. DOGLIOTTI, *Delle persone fisiche*, cit., p. 148 ss.; SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1981, p. 76 ss.

²⁶ Per una nozione aperta di *privacy*, cfr. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973; BESSONE, *Politica dell'informazione e strategia di Datenschutz*, in *Pol. dir.*, 1974, 107; ALPA, « *Privacy* » e *statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 65; PICCININI GRAZIANI, *Diritto alla riservatezza, elaboratori e informazione sanitaria*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 251 ss.

forse meno ricco e complesso in Francia che in Italia. Paradossalmente la legislazione del 1970 sembra aver limitato in vario modo le linee di indagine. Si discute sui pregi e sui limiti di essa, ma sempre, salvo qualche eccezione, sull'oggetto, per così dire, tradizionale, della *privacy*: immagine, vicende personali, segreto bancario, o informazioni commerciali, senza avventurarsi su nuove ed inedite prospettive (per es. la riservatezza nella vita familiare o nell'attività lavorativa)²⁷ anche se va segnalato un intervento legislativo sull'informatica (sul quale v. *infra*) che sicuramente attiene alle nuove problematiche della *privacy*. Nella cultura giuridica francese sembra dunque mancare da un lato la sfiducia verso la riservatezza come nozione « borghese » e privilegiata, dall'altro l'indicazione di essa come clausola generale della tutela della persona, idonea ad arricchirsi di sempre nuovi contenuti e la prefigurazione del ruolo del giudice, quella tramite mediatore (come si ricordava) dei valori man mano emergenti nella società, ciò che in fondo non ha mancato di fare fino alla legge del 1970, che ha evidentemente offerto maggiori garanzie, ma pure individuato precisi limiti orientativi al suo operare²⁸.

3. Si è detto del contenuto ampiamente indeterminato (ed indeterminabile) della difesa dell'intimità dell'individuo, tale da arricchirsi di sempre nuovi ed « inediti » aspetti. In questo senso l'analisi di alcune ipotesi di tutela (da quelle maggiormente « consolidate » ed ormai generalmente accolte, a quelle ancora ampiamente controverse ed « inesplorate ») non ne esaurisce evidentemente ogni potenzialità.

A) Il diritto all'immagine si inquadra più esattamente, come già si è osservato, nell'ambito della protezione dell'identità e dei segni distintivi della persona e tuttavia appare, almeno in relazione ad alcune fattispecie di divulgazione e pubblicazione, intimamente connesso alla difesa della riservatezza. Com'è noto, l'art. 10 cod. civ. vieta l'abuso dell'immagine altrui, qualora questa sia esposta o pubblicata con pregiudizio del decoro e reputazione o fuori dei casi consentiti dalla legge (così rinviando alla l. autore e l. brevetti per marchi). L'art. 96 l. autore e l'art. 21 l. brevetti per marchi vietano l'esposizione, riproduzione o messa commercio del ritratto di una persona, senza il consenso di questa²⁹. Un'affermazione apparentemente così uni-

²⁷ Sulla riservatezza nel luogo di lavoro, cfr., nell'ambito di una scarsa giurisprudenza, Trib. di Grande Istanza di Saint Etienne 17 aprile 1977, in *Foro it.*, 1978, IV, 443 con nota di BESSONE, *Intimità della vita privata e diritto alla riservatezza*; in tema di *vie privées* nell'ambito familiare, cfr. Cour de Cassation 26 novembre 1975, *ivi*, 1978, IV, 111 con nota di SPALLAROSSA, *Secret de la correspondence nei rapporti tra coniugi e diritto alla riservatezza*.

²⁸ Cfr. CENDON, *Profili della vita privata*, cit., 90; da ultimo cfr. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 148.

²⁹ Il fatto che una delle prime norme sulla tutela dell'immagine si trovi nella legge sul diritto d'autore evidenzia la stretta connessione originaria tra attributi della personalità e loro attitudine a produrre reddito; così sostanzialmente RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1982, p. 432.

voca ha suscitato, al contrario, numerose e complesse questioni interpretative.

Ci si è chiesti, in particolare, se il consenso debba essere manifestato con una forma precisa, se esso debba essere sempre espresso o anche implicito. Prevale in giurisprudenza la seconda opinione (ad es., per chi si ponga in condizioni di apparire e quindi di essere ritratto accanto a persone celebri) seppur con particolari e opportune cautele (così esattamente ritenendosi che la prestazione non possa automaticamente dedursi dalla natura e dalle caratteristiche della riproduzione). Si è altresì ritenuta illegittima l'« estensione » del consenso ove l'immagine sia utilizzata a fini diversi da quelli per i quali esso era stato prestato. In generale quindi si stima che il consenso sia efficace entro il rigoroso ambito (ed i precisi limiti) della prestazione³⁰. In relazione alla capacità del minore, nella specie, la soluzione dovrebbe essere formalmente negativa (le eccezioni al divieto dell'art. 2 cod. civ. sono generalmente ritenute tassative); tuttavia, come è noto, in materia di diritti della personalità, che coinvolgono la sfera più intima dell'individuo, la netta distinzione capacità-incapacità non trova modo di affermarsi compiutamente e pertanto è lecito qualche dubbio sul divieto assoluto di prestazione del consenso per il minore: più opportuno pare il riferimento alla capacità di intendere e volere³¹.

L'art. 97 l. autore precisa che il consenso è superfluo e l'immagine può legittimamente divulgarsi, in presenza di ipotesi eccezionali e tassative (e necessariamente oggetto di stretta e rigorosa interpretazione, come riconosce ormai la giurisprudenza prevalente) ricollegate ad esigenze di natura pubblica e sociale, che devono peraltro ricorrere effettivamente ed attualmente e dalle quali la riproduzione deve essere « giustificata ». Per alcune di tali ipotesi non sorgono particolari questioni: così è evidente che la tutela dell'immagine debba cedere di fronte alla necessità di giustizia o polizia (ad es. per rintracciare una persona scomparsa o che abbia commesso un delitto), ma anche in tal caso peraltro l'esigenza « pubblica » dovrebbe essere rettammente valutata; così l'utilità a scopi scientifici, didattici e culturali (cui si

³⁰ Nell'ambito dell'ampia giurisprudenza in tema di prestazione del consenso alla divulgazione dell'immagine, cfr., in diversa prospettiva, Pret. Roma 28 marzo 1956, in *Dir. aut.*, 1956, 385; App. Roma 25 gennaio 1963, in *Temi rom.*, 1963, 105; Trib. Milano 30 settembre 1965, in *Mon. trib.*, 1966, 275; App. Roma 12 novembre 1975, in *Giur. merito*, 1977, I, 55; Trib. Milano 10 febbraio 1977, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 94; App. Bologna 21 aprile 1978, in *Foro pad.*, 1978, I, 295; Trib. Roma 9 ottobre 1979, in *Giur. merito*, 1980, I, 1059; Cass. 29 novembre 1973, n. 3290, in *Giust. civ.*, Rep. 1973, voce « Persona (diritti della) », n. 9; Pret. Roma 30 maggio 1980, in *Giur. merito*, 1981, I, 1273; Pret. Roma

24 dicembre 1981, in *Foro it.*, 1982, I, 563.

In dottrina, cfr., fra gli altri, FABIANI, *Considerazioni in margine all'esportazione in pubblico di un ritratto nudo*, in *Dir. aut.*, 1956, p. 385; RICCA-BARBERIS, *Uso ed abuso dell'immagine ed esercizio del diritto*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, 94; SGROI, *Revocabilità del consenso alla divulgazione del ritratto*, in *Foro it.*, 1968, I, 287; HAUPT, *La funzione legittimante del consenso nella disciplina del diritto all'immagine*, in *Foro pad.*, 1975, I, 19; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., 268 ss.

³¹ Cfr. in prospettiva più generale, STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, p. 286.

assimilano opportunamente quelli artistici) ove, ancora una volta, la valutazione del fine, nella sua esclusività e specificità, dovrebbe essere assai rigorosa. qualche dubbio interpretativo sorge in ordine ai fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Per i primi la difficoltà per l'individuazione e distinzione di ciò che è (o non è) interesse pubblico non si risolve che alla stregua della concreta fattispecie, con possibili variazioni, di tempo in tempo e di luogo in luogo, per i secondi l'orientamento prevalente è notevolmente restrittivo: non tutti i fatti svoltisi in pubblico giustificherebbero la diffusione dell'immagine, la cui tutela, in tal caso, sarebbe svuotata in gran parte del suo contenuto, ma solo quelli che rivestano comunque una qualche rilevanza per la collettività o che per la loro importanza e risonanza interessino l'opinione pubblica³².

Circa la notorietà della persona si fanno ulteriori precisazioni: la diffusione dell'immagine, secondo la giurisprudenza prevalente, non sarebbe giustificata, ove non si riferisce direttamente alle circostanze e alle attività, che rendono la persona stessa nota al pubblico, se superi comunque l'ambito di notorietà, ovvero se avvenga non per uno specifico ed effettivo pubblico interesse, al fine di una maggiore conoscenza ed informazione, ma al contrario, almeno prevalentemente, a scopo di lucro. Analogamente per la diffusione di immagine di persona che ricopre un ufficio pubblico, si è ritenuto che debba necessariamente sussistere una precisa esigenza della collettività (e pertanto non ogni ufficio richiederebbe per il titolare il sacrificio del proprio diritto, ma solo quelli di particolare importanza o che comunque richi amino ampia attenzione da parte del pubblico)³³.

Si è ancora affermata — ma l'assunto suscita qualche riserva — la possibilità di divulgazione dell'immagine di una persona, in pro-

³² Cfr. sul punto Pret. Roma 14 marzo 1954, in *Giust. civ.*, 1954, I, 1688; Trib. Milano 12 aprile 1956, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, 572; Trib. Milano 9 aprile 1964, in *Mon. trib.*, 1964, 761; Trib. Milano 3 aprile 1964, in *Nuovo dir.*, 1965, 382; Trib. Foggia 28 ottobre 1967, in *Daunia giud.*, 1968, 105; App. Roma 30 settembre 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 583 con nota di PRANDI; Pret. Roma 7 febbraio 1977, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1061; Cass. 31 gennaio 1959, n. 295, in *Foro pad.*, 1959, I, 145; Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 2147.

³³ Sulla scriminante della notorietà (anche in relazione all'ufficio ricoperto), v. in giurisprudenza, Pret. Roma 14 marzo 1954, in *Giust. civ.*, 1954, I, 1688; Pret. Roma 25 novembre 1959, in *Nuovo dir.*, 1961, 48; Pret. Roma 15 marzo 1956, in *Temi rom.*, 1956, 115; App. Roma 17 maggio 1955, in *Foro it.*, 1956, I, 793; Trib. Roma 5 luglio 1960, in *Temi rom.*, 1961, 239; Pret. Roma 14 ottobre 1967, in *Riv. dir. civ.*, 1970, II, 442; App. Milano 19 gennaio 1971, in

Giur. it., 1971, I, 2, 1026; App. Milano 9 aprile 1976, in *Mon. trib.*, 1976, 314; App. Bologna 21 aprile 1978, in *Foro pad.*, 1978, I, 295; Trib. Bologna 20 settembre 1979, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 358; Cass. 31 gennaio 1959, n. 295, cit.; Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, cit.; Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, cit.

In dottrina DE CUPIS, *Sul fondamento delle limitazioni legali del diritto all'immagine*, in *Foro it.*, 1959, I, 200; SGROI, *La tutela dell'immagine delle persone notorie*, in *Giur. cost.*, 1964, I, p. 287; JARACH, *Ancora del diritto della personalità e dei diritti di libertà*, in *Foro pad.*, 1970, I, 208; BESSONE, *Principi della tradizione e nuove direttive in tema di diritto all'immagine*, in *Foro it.*, 1974, IV, c. 182; GUGLIEMMETTI, *Fotografia di persona nota e provvedimento di urgenza*, in *Giur. merito*, 1974, p. 303; A.P., *Figurine, che passione! Spunti in tema di diritto all'immagine*, in *Foro pad.*, 1978, I, 295; CRUGNOLA, *In tema di utilizzazione dell'immagine di persone note*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1378.

spettiva per così dire « riflessa », in quanto essa sia in vario modo collegata ad altra persona nota, su cui pertanto si appunta l'interesse della collettività, per una maggior conoscenza ed informazione su quest'ultima³⁴. Circa infine la « maschera scenica » (la riproduzione in scena o in un film ad opera di un attore dell'immagine di una persona reale) si è dapprima negata ogni tutela, sostenendosi che oggetto del diritto sarebbero le sembianze reali e non una finzione, ma ben più opportunamente si ritiene oggi prevalentemente che anche tale aspetto sia meritevole di tutela: è evidente infatti che la rappresentazione del personaggio può ledere l'intimità della persona, con potenzialità ancora maggiore della mera divulgazione dell'immagine³⁵.

B) Il diritto alla riservatezza non si manifesta soltanto attraverso la tutela dell'immagine, ma sicuramente opera anche in relazione agli altri segni distintivi della persona pur in assenza di una esplicita previsione normativa. Anche senza rifarsi alla protezione dell'intimità quale espressione del più ampio diritto « alla personalità », di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, appare comunque legittima la possibilità di procedere analogamente, anche in relazione alla voce umana, al nome (e allo pseudonimo), e più in generale alle vicende e allo sviluppo della vita dell'individuo³⁶. In ordine alle vicende personali si è negata in passato ogni tutela, che viene peraltro oggi sempre più frequentemente riconosciuta, affermandosi l'esistenza di un vero e proprio diritto che troverebbe peraltro precisi limiti per quanto attiene alla partecipazione del soggetto alla vita collettiva. (E così si è ritenuto che non siano oggetto di tutela le vicende della persona collegata a fatti di interesse pubblico)³⁷.

C) In vario modo connessa alla tutela della divulgazione delle vicende della persona, appare la protezione dell'individuo dalla circolazione di informazioni sul proprio conto, fenomeno che ha assunto un notevole rilievo nella nostra società, in cui una fitta rete di imprese svolgono appunto un'attività di raccolta di informazioni su determinati soggetti, per fornirle poi ad altri³⁸. La dottrina prevalente distingue tra informazioni personali ed economiche e, in tale ambito, ancora sottolinea la specificità del segreto bancario, che ritiene « naturalmente » sottoposto, per tradizione plurisecolare, a più rigorosa

³⁴ Cfr. per tale ipotesi, Trib. Milano 27 febbraio 1969, in *Mon. trib.*, 1969, 580, con nota di M.A.

³⁵ Per il primo orientamento, v. Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giust. civ.*, 1957, I, 5; *contra*, Pret. Roma 17 giugno 1963, in *Dir. aut.*, 1964, 68.

³⁶ Cfr. Pret. Roma 17 maggio 1976, in *Riv. dir. aut.*, 1976, p. 370.

Al riguardo, cfr. AJELLO, *Il diritto all'identità personale nella giurisprudenza sui diritti della persona*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., 104 ss.

³⁷ App. Napoli 20 agosto 1958, in *Giust.*

civ., 1959, I, 1811; Pret. Milano 5 marzo 1979, in *Dir. aut.*, 1980, 54; Pret. Roma 25 gennaio 1979, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1518.

³⁸ Nell'ambito di una letteratura assai ampia sul segreto bancario, cfr. MOLLE, *I contratti bancari*, Milano, 1966, ma già dello stesso Autore, *Il segreto bancario*, in *Banca, borsa, titoli cred.*, 1937, I, 169 ss.; CRESPI, *Il segreto bancario e la sua diversa rilevanza nel processo civile e penale*, in *Foro it.*, 1955, I, 142, e più recentemente SECCHI-TARUGI, *In tema di segreto bancario*, *ivi*, 1975, I, 1451; DI AMATO, *Il segreto bancario*, Napoli, 1979.

protezione. Si tende dunque a privilegiare e rafforzare la tutela del segreto sulle informazioni bancarie, rispetto alle altre informazioni economiche e commerciali e a quelle personali³⁹. La distinzione non sembra trovare alcun fondamento nella vigente normativa: le informazioni bancarie non possono dar luogo a differenti conseguenze, ma, accanto a qualsiasi altro tipo di informazione attinente alla persona, si configurano come violazione della sua sfera di intimità. Il problema è semmai di individuare il punto di equilibrio ed i limiti di compatibilità tra esigenze della riservatezza (e del segreto) e altre esigenze altrettanto o maggiormente meritevoli di tutela. Si può a tal proposito osservare che rileva, nella specie, l'esigenza di assicurare un controllo effettivo delle operazioni (e sulle condizioni) economiche dei privati ed una almeno tendenziale trasparenza del mercato, così da valutare la validità delle iniziative intraprese (e si deve altresì rilevare, in relazione alla possibilità di conoscenza delle attività economiche altrui, che l'iniziativa privata è sicuramente garantita purché, tuttavia, non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e che la proprietà deve comunque assicurare la sua funzione sociale).

D) Riguardo ai rapporti tra la famiglia e i terzi estranei sembra configurarsi un divieto generale alla divulgazione di notizie relative all'individuo, quale membro appunto della comunità familiare ed a quelle attinenti all'intero nucleo (ad es. sull'educazione della prole)⁴⁰. Ciò anche in ossequio all'art. 2, che garantisce i diritti fondamentali dell'individuo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (e pertanto anche nella famiglia), e all'art. 29 della Costituzione, che esplicitamente garantisce la protezione della famiglia stessa.

Più complessa (e controversa) la tutela della riservatezza all'interno della comunità familiare. Appare evidente che, per la realizzazione delle funzioni proprie di tale organismo (che nella sua dimensione attuale appare soprattutto volto allo sviluppo ed arricchimento della personalità di ogni componente, oltre che all'educazione della prole), ciascun familiare rinuncia espressamente a una porzione più o meno ampia della propria libertà (anche della propria sfera interiore). L'obbligo di assistenza e collaborazione, su basi assolutamente paritarie, tra i coniugi, ma anche l'obbligo del figlio a fornire il suo contributo materiale — e morale — alla famiglia, postulano l'esigenza di

³⁹ In giurisprudenza, in diverse prospettive, v. Cass. 18 luglio 1974, n. 2147, in *Foro it.*, 1975, I, 1451; Trib. Milano 10 maggio 1971, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, 190; Pret. Roma 11 marzo 1967, in *Foro it.*, 1967, II, 654.

⁴⁰ Per una prima ricognizione, cfr. TOMMASINI, *Osservazioni*, cit., p. 260; AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1980, p. 191 ss.; BESSONE e D'ANGELO, *Diritti della personalità e tutela costituzionale*,

in *Giur. merito*, 1975, IV, 131; BESSONE, DOGLIOTTI, FERRANDO, *Giurisprudenza del diritto di famiglia*, Milano, 1983; recentemente, in relazione alla esperienza francese, cfr. SPALLAROSSA, « *Secret de la correspondance* » nei rapporti tra coniugi e diritto alla riservatezza, in *Foro it.*, 1978, IV, 113, ma cfr. pure SALVESTRONI, *Comunità familiare, libertà di corrispondenza e diritto alla riservatezza*, in *Studi senesi*, 1978, 115.

uno scambio, una circolazione di idee ed esperienze necessarie o utili per la migliore realizzazione degli scopi di questa⁴¹.

Non sembra potersi individuare un criterio generale, che definisca con precisione i termini (e i limiti) della tutela della riservatezza nella vita familiare e più proficuamente ci si dovrà riferire alle singole fattispecie, nella piena consapevolezza che il punto di equilibrio tra contrapposte esigenze varia di tempo in tempo e di luogo in luogo. Alcuni limiti appaiono tuttavia invalicabili (ed ancora è d'obbligo il riferimento all'art. 2 della Costituzione), ed il loro superamento potrebbe, nel rapporto tra i coniugi, essere tale da rendere intollerabile la convivenza e richiedere quindi la separazione oltre che il risarcimento del danno. Così, ad esempio, non sarebbe ammissibile, a nessun fine, la intercettazione telefonica o della corrispondenza di un coniuge da parte dell'altro (del resto dottrina e giurisprudenza prevalente, anche sotto l'impero della normativa abrogata, già avevano fatto giustizia di un orientamento assai discutibile, che riteneva legittime le intercettazioni da parte del marito, in virtù della potestà maritale)⁴². Nel corso del rapporto matrimoniale la scelta circa la divulgazione delle notizie dovrebbe essere adottata di comune accordo da entrambi i coniugi, ed in caso di disaccordo, trattandosi di questione inerente all'indirizzo della vita familiare, potrebbe richiedersi l'intervento del giudice *ex art. 145 cod. civ.* Con la separazione (e ancor più con il divorzio) permanendo soltanto obblighi di natura patrimoniale tra i coniugi, cessa o si attenua notevolmente l'obbligo di comunicarsi notizie riservate, che dovrebbero ritenersi limitate ai rapporti patrimoniali (ad es. situazione economica del coniuge) e all'esigenza dell'educazione della prole. Per il resto, la tutela dell'intimità di un coniuge separato (o divorziato) nei confronti dell'altro non potrebbe porsi diversamente che nei confronti di ogni altro soggetto⁴³.

La tutela della riservatezza acquista connotati del tutto particolari nel rapporto genitori-figli. Com'è noto, gli orientamenti più tradizionali (e la stessa lettera del codice civile, che attribuiva un potere pressoché assoluto ed incontrollato al padre) negavano l'esistenza di una sfera di intimità per i minori, ostando ad essa il potere-dovere di controllo e guida del genitore⁴⁴. La « scoperta », cui si è fatto ripetutamente cenno, del minore come soggetto di diritto e della sua educa-

⁴¹ Sulla questione, già sotto l'impero della normativa previgente, cfr. STELLA-RICHTER, *Profili attuali della potestà maritale*, Milano, 1970, p. 153; PACE, *Intercettazioni telefoniche del coniuge del coniuge, utilizzabilità delle prove illecite e unità familiare*, in *Dir. eccl.*, 1973, II, p. 201; LOJACONO, *La potestà del marito nei rapporti personali tra i coniugi*, Milano, 1973, p. 428 ss.

⁴² In giurisprudenza seguiva ancora l'indirizzo più arretrato, App. Milano 17 luglio 1971, in *Giur. it.*, 1972, I, 2, 202.

⁴³ Sugli obblighi dei coniugi nella separazione, v. FINOCCHIARO A. e M., *Riforma del diritto di famiglia*, I, Milano, 1975-76, p. 430 s.; SANTORO-PASSARELLI, in *Commentario della riforma*, cit., I, p. 217 ss.

⁴⁴ Cfr. in tal senso GRASSETTI, *Della patria potestà*, in *Commentario del cod. civ.* diretto da D'Amelio, cit., p. 625; CICU, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da Vassalli, Torino, 1959, p. 326 ss.; ma v. ancora seppur in diversa prospettiva, BUCCIANTE, *La patria potestà ed i suoi profili attuali*, Milano, 1971, p. 118 ss.

zione come momento di progressiva acquisizione delle capacità e posizioni proprie di ogni cittadino, richiedeva evidentemente un profondo mutamento di prospettiva.

E la stessa riforma del 1975 ha recepito, almeno in parte, tali esigenze, se l'art. 147 cod. civ., nella sua nuova formulazione, come più volte ricordato, precisa che l'obbligo dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli non può svolgersi in contrasto con « la capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni della prole »; spetta pertanto anche al minore una sfera di riserbo, che deve essere rispettata dai genitori, e tende ad esprimersi e a divenire più ampia e complessa, man mano che crescono le sue relazioni personali, le sue esigenze, la sua consapevolezza, in una parola in rapporto allo sviluppo della personalità, mentre correlativamente si attenua il potere del genitore di attuare intrusioni nell'ambito di intimità del figlio, che non sarebbero peraltro in nessun caso legittime, se non in presenza di fondati sospetti di comportamenti nocivi e sconvenienti. (Analogamente le notizie attinenti alla sfera interiore del minore non potrebbero essere divulgate senza il suo consenso)⁴⁵. Alla violazione del diritto alla riservatezza da parte del genitore potrebbe conseguire l'intervento del giudice ex art. 333 cod. civ. o (nelle ipotesi più gravi) 330 cod. civ.

E) Si conosce peraltro scarsa giurisprudenza edita in materia, nel vigore della nuova normativa.

La tutela del riserbo del lavoratore è rimasta per lungo tempo assai insoddisfacente fino all'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, che anche per tale aspetto, ha introdotto più esplicite garanzie. Sono così previste particolari cautele per i controlli dell'attività lavorativa da parte del personale di vigilanza o attraverso gli impianti audiovisivi a distanza, e vietati i controlli in quanto lesivi dell'intimità, nonché le visite personali, tranne in casi in cui siano indispensabili e da effettuarsi comunque nel rispetto « della dignità e riservatezza del lavoratore » (artt. 2, 4, 6). Ma è soprattutto l'art. 8, che, in diretta relazione con l'art. 3, comma 1 della Costituzione, impone il divieto di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose, sindacali, nonché su fatti estranei all'attitudine professionale, norma profondamente innovativa rispetto alla prassi aziendale e importante strumento di una più efficace tutela dell'intimità del lavoratore⁴⁶. È vero che talora dot-

⁴⁵ Sull'esigenza di una sfera di autonomia del minore, v. già STELLA-RICHTER, *Profili attuali della potestà maritale*, cit., p. 149, e specificamente in relazione alla tutela della riservatezza, GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, cit., p. 754; BESSONE, in *Commentario della Costituzione*, sub artt. 29-31, a cura di BRANCA, Bologna-Roma, 1977, p. 36 ss.; DOGLIOTTI, *Patria potestà, diritti del minore e intervento del giudice*, in *Giur. merito*, 1976, I, 44.

⁴⁶ Cfr., sulla portata innovativa di tale

norma, ROMAGNOLI ed altri, *Statuto dei Lavoratori*, cit., p. 135 ss.; FRENI e GIUGNI, *Lo Statuto dei Lavoratori*, Milano, 1971, p. 58 ss.; e con particolare riferimento alla tutela dell'intimità, AULETTA, *op. cit.*, p. 204 ss.; ma v. già ROMAGNOLI, « Feudalesimo industriale » e diritti di libertà, in *Quale giustizia*, 1970, p. 260; MENGONI, *Due anni di applicazione dello Statuto dei Lavoratori*, in *Mass. giur. lav.*, 1972, p. 563 ss.; CATAUDELLA, *La dignità del lavoratore. Considerazioni sul Titolo I dello Statuto dei Lavoratori*, in *Dir. lav.*, 1973, I, p. 3 ss.

trina e giurisprudenza hanno inteso restringere notevolmente la portata della norma: si è infatti discusso se rientrino nel divieto le indagini mosse da « mera curiosità » (*sic*) del datore di lavoro, si è ritenuta l'esistenza di una deroga al divieto per le c.d. imprese di tendenza (giornali, partiti, sindacati, associazioni religiose...), ci si è chiesti se la norma valga anche per il pubblico impiego ed infine si è considerata legittima l'indagine su fatti anche solo indirettamente attinenti alla capacità professionale (ad es. situazione familiare, che incida sul rendimento lavorativo)⁴⁷.

Tali orientamenti appaiono peraltro palesemente confliggenti con la lettera stessa della norma e vanno decisamente respinti: in particolare sull'ammissibilità di indagini inerenti all'attuale professione (che già aprono un varco non indifferente nella tutela dell'intimità) l'interpretazione deve essere particolarmente rigorosa e restrittiva, ove non si voglia svuotare di ogni contenuto il divieto dell'art. 8. Così le referenze dovrebbero riferirsi ai precedenti strettamente professionali del lavoratore, né potrebbero essere oggetto di indagine (e tantomeno giusta causa di licenziamento) rapporti e circostanze che solo astrattamente incidessero sulla prestazione (si è fatto l'esempio del matrimonio con impiegato di impresa concorrente). Irrilevante altresì la condotta del dipendente in privato, non potendo venire in considerazione la lesione di un presunto prestigio dell'impresa. E la soluzione dovrebbe essere univoca anche per le c.d. imprese di tendenza, ove la rilevanza delle opinioni del lavoratore potrebbe sussistere soltanto per attività di particolare fiducia, richiedenti un preciso *intuitus personae* (segretario personale, impiegato qualificato) e non per le attività che potrebbero essere svolte anche da chi non segua la tendenza, cui si ispira l'impresa. Altrettanto illegittimi i *tests* e formulari, richiesti dalle imprese e relativi ad elementi della vita privata, o ad aspetti intimi, personali, familiari, che non potrebbero sicuramente comportare un obbligo di risposta e tantomeno essere vincolanti per l'assunzione o motivo di licenziamento⁴⁸.

F) Da alcuni anni ormai dottrina e giurisprudenza francesi, come si è avuto modo di osservare, hanno riconosciuto la più ampia tutela degli aspetti più tradizionali del diritto alla *privacy*: in particolare immagine, vicende personali, segreto bancario e più in generale *secret des affaires*⁴⁹. Si è detto dell'evoluzione liberalizzante rispetto alle rigorose prescrizioni dell'art. 1382 cod. civ. Analizzando più specifi-

⁴⁷ Cfr. in dottrina, in diversa prospettiva, CATAUDELLA, *La dignità del lavoratore*, cit., p. 8 ss.; DE SANCTIS-RICCARDONE, *Licenziamento da una scuola privata (Prime note in materia di imprese di tendenza)*, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, c. 895 e ss.; FRENI e GIUGNI, *op. cit.*, p. 39 ss.; ASSANTI-PERA, *Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori*, Padova, 1972, p. 109; AULETTA, *op. cit.*, p. 206 ss.

⁴⁸ MARTINOTTI, *La difesa della « privacy »*, II, p. 60 ss.; cfr. anche RODOTÀ, *Informazioni personali*, in *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, cit., p. 179 ss.

⁴⁹ Su quest'aspetto, in particolare, cfr. GAVALDA, *Le secret des affaires*, in *Mélanges Savatier*, 291; CONTAMINE-RAYNAUD, *Le secret de la vie privée*, in *L'information en droit privé*, Paris, 1978, 401 ss.

camente alcune fattispecie va detto che anche prima della riforma del 1970 era sostanzialmente consolidato il divieto di pubblicazione dell'immagine dell'individuo senza il suo consenso in privato, ma pure in luogo pubblico (specie, in quest'ultimo caso, quando fosse accompagnato da una didascalia sfavorevole) nonché della divulgazione di notizie attinenti alla sua vita privata. Così anche per personaggi noti, della politica, dello spettacolo, della cultura, ove la violazione non fosse strettamente collegata all'attività, grazie alla quale avevano raggiunto la celebrità. Pure la segretezza della corrispondenza ha goduto di ampia tutela. Al contrario, come si diceva, sostanzialmente assai limitate le indicazioni sulla *privacy* del familiare e del lavoratore.

In questo senso l'entrata in vigore della normativa non ha apportato modifiche di rilievo ad orientamenti ormai consolidati, anche se le pronunce devono adesso semplicemente richiamarsi alle nuove norme, senza più forzature interpretative dell'art. 1382 cod. civ. Importanti novità si ravvisano invece, secondo le previsioni della nuova disciplina, prontamente accolte dalla giurisprudenza, nei modi di tutela, profilo che si esaminerà successivamente⁵⁰.

4. Grave (ed irrisolta) questione si prospetta in ordine ai limiti della tutela della riservatezza e della sua compatibilità con differenti (e contrapposte) esigenze altrettanto meritevoli di protezione. In effetti se, come si è detto, dapprima si negò decisamente la sussistenza di tale tutela, successivamente la si accolse, pur nella diffusa consapevolezza che essa dovesse sopportare precisi limiti, generalmente individuati nel disposto dell'art. 21 della Costituzione (e la considerazione che la libertà di pensiero trovi esplicito riconoscimento in una norma costituzionale, e non così la difesa della intimità, aveva fatto, in passato, ritenere che non si dovesse accordare alcuna rilevanza a quest'ultima).

Ma ormai generalmente ammesso, come si diceva, il diritto alla riservatezza quale aspetto della più generale protezione della personalità, il problema si ripropone in relazione ai limiti e compatibilità tra opposti interessi. Si fa riferimento in linea generale, alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero e al divieto all'informazione, e più specificamente, alla libertà di cronaca e di ricerca storica.

Quanto alla cronaca si è ritenuto che la protezione della libertà di pensiero non potrebbe estendersi ad essa, in quanto mera divulgazione di fatti, non accompagnata ad una valutazione degli stessi, pur opponendosi a tale assunto l'osservazione che già nella scelta dei fatti da divulgare e nella loro presentazione, nel rilievo ad essi assicurato, si esprimerebbe un'opinione, un pensiero, ma soprattutto che gli avvenimenti, le notizie, oggetto della cronaca, sono i dati su cui si fon-

⁵⁰ Cfr. per un primo riscontro CENDON, *op. cit.*, 95 ss.

deranno poi i giudizi, le opinioni, in una parola la formazione stessa del pensiero⁵¹.

All'opposto si è stimato, sulla base della previsione costituzionale sulla stampa, non sottoposta ad autorizzazioni o censure (art. 21, comma 2), e della stessa legge sulla stampa che considera la libertà di informazione e critica come diritto insopprimibile (anche in relazione all'enorme importanza orientativa ed informativa, che la stampa stessa ha assunto nella nostra società), che al giornalista spetti una più ampia libertà di ricerca e di informazione, in funzione della maggiore informazione che ne deriverebbe poi all'opinione pubblica⁵². Ma l'ordinamento non sembra autorizzare una siffatta disparità: il giornalista ha diritto, come ogni altro cittadino, a svolgere ogni attività di ricerca, senza particolari privilegi. La libertà è evidentemente una ed indivisibile e non può distinguersi e specificarsi, rafforzandosi per alcune categorie di individui e restringendosi per altre. Il diritto di cronaca si identifica così sostanzialmente nella libertà di ricerca, informazione e divulgazione, presupponendo una libertà di stampa e una libera informazione. In ogni caso, la libertà di cronaca dovrebbe presupporre interesse o rilevanza sociale della notizia divulgata e, in tal senso, sarebbe esclusa la diffusione di notizie private a scopo pubblicitario o di lucro ovvero di indiscrezioni dettate da spirito di mera curiosità: ma, in tal caso, si porrebbe la necessità di stabilire quando una notizia rivesta interesse o rilevanza sociale⁵³.

⁵¹ Sulla garanzia della libertà di pensiero, anche in relazione alla tutela dell'intimità, cfr. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975; CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973; ma già FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi, in Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale* (Atti del convegno), Milano, 1970, p. 388 ss.

⁵² Sul diritto all'informazione, cfr. LOIODICE, voce *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 484 ss.; TESAURO, *Democrazia ed informazione*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1968, 236; CHIOLA, *Il diritto-dovere all'informatica, in Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 61 ss.; più specificamente, in riferimento, all'informazione televisiva in ambito locale, cfr. ZACCARIA, *La Corte cambia strada: il monopolio radiotelevisivo è legittimo solo a metà*, in *Dir. radiodiff.*, 1976, 288; PACE, *Libertà condizionata delle emittenti locali e disciplina pubblica dell'impresa radiotelevisiva*

privata, ivi, 1979, 23; DOGLIOTTI, *Illegittimo o legittimo il monopolio pubblico radiotelevisivo*, in *Giust. civ.*, 1981, I, 895.

⁵³ Cfr. sul punto, AULETTA, *op. cit.*, p. 129 ss.; GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, cit., p. 26 ss.; DOSI, *Oggetto e limiti della critica storica*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1950, 644; ONDEI, *Diffamazione e critica storica*, cit., p. 411; BARILE, *Amministrazione della giustizia e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Giustizia e informazione* (Atti del Convegno), Bari, 1975, p. 364; CAPEZZA, *Limiti e modalità del diritto di cronaca*, in *Foro nap.*, 1977, III, p. 163; ALPA, *Riservatezza, diritto di cronaca e valutazione comparativa degli interessi*, in *Foro pad.*, 1979, I, c. 301; DE CUPIS, *Diritto di cronaca e diritto di privata censura*, in *Giust. civ.*, 1970, I, p. 1178.

In giurisprudenza v. Trib. Torino 2 gennaio 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 264; Trib. Roma 16 novembre 1959, in *Temi rom.*, 1960, 704; Trib. Milano 16 febbraio 1969, in *Dir. aut.*, 1970, 231; Trib. Milano 8 febbraio 1975, in *Dir. fam. pers.*, 1975, 1256; Pret. Roma 7 settembre 1978, in *Temi rom.*, 1978, 161; Cass. 23 marzo 1974, cit.; Cass. 7 marzo 1975, n. 841, cit.; Cass. 12 gennaio 1977, n. 150, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1352; Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, cit.

E il problema si configura in maniera ancora differente, in relazione alle esigenze dell'indagine storica. Pur risultando assai controversa una separazione netta tra la nozione di « cronaca » e di « storia », è stato affermato che, se la rilevanza dell'avvenimento è un dato, presupposto dal cronista, che vi si adegua, per lo storico vale di regola il procedimento opposto: un fatto talora trascurato dall'opinione pubblica al suo verificarsi (o il cui interesse dapprima vivo si sia successivamente affievolito) può essere « rivisitato » dal giudizio dello storico, che sappia individuarvi collegamenti organici, legami con altri avvenimenti, spiegazioni più approfondite del rapporto di causalità⁵⁴. Così il fatto singolo, attraverso l'indagine storica, può inserirsi nella valutazione di una realtà più ampia e talora configurarsi come espressione tipica, caratterizzante di una determinata epoca, di una determinata società. La rilevanza pubblica emergerebbe quindi in forza della ricostruzione valutativa dello storico. Ma in una prospettiva più ampia (necessariamente collegata ad una generale e profonda crisi dei « generi letterali » tradizionalmente intesi, per cui assai spesso attualmente opere « narrative » presentano anche rilevanti aspetti saggistici e viceversa) una valutazione storica in senso ampio sembrerebbe potersi esprimere non soltanto attraverso una trattazione scientifica, ma anche con un'opera « creativa », letteraria o teatrale, cinematografica o televisiva, con gli evidenti necessari adattamenti alle ragioni della « creatività » o più modestamente dello spettacolo, purché dignitoso, sempre tuttavia nel sostanziale rispetto della verità delle fonti. E tale esigenza troverebbe sicuro fondamento nella stessa protezione della già ricordata libertà di ricerca, di cui all'art. 33 della Costituzione.

La questione della compatibilità tra tutela della riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero nei suoi molteplici aspetti permane pertanto in tutta la sua gravità. Né l'affermazione che non vi sarebbe contraddizione tra protezione dell'intimità e libertà di pensiero, essendo la prima non altro che manifestazione del pensiero « in negativo », volontà di non esprimersi, pare spostare di molto il problema⁵⁵, permane la necessità di individuare il limite (e la compatibilità) tra tutela dell'intimità di un soggetto (o manifestazione del pensiero « in negativo ») e libertà di pensiero di un altro soggetto.

Talora, con il ricorso ad interpretazioni estensive od analogiche, si tende a riportare la sfera della riservatezza nella sua globalità entro i limiti posti dagli artt. 10 cod. civ. e 96-97 l. autore alla divulgazione dell'immagine. Ma la soluzione non appare soddisfacente: i criteri suindicati (del resto, come si ricordava, di difficile e controversa in-

⁵⁴ Così, in giurisprudenza, ad es. App. Napoli 27 marzo 1974, in *Dir. e giur.*, 1975, 96; App. Milano 22 maggio 1964, in *Foro it.*, 1964, I, 1239; Cass. 31 maggio 1966, n. 1446, cit. e da ultimo Pret. Roma 25 gennaio 1979, cit.

In dottrina, cfr. altresì AULETTA, *op. cit.*, p. 130.

⁵⁵ Cfr. in tal senso, CATAUDELLA, *op. cit.*, p. 34; CERRI, *Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione; diritto alla riservatezza, fondamento e limiti*, in *Giur. cost.*, 1974, p. 610 ss., ma v. pure PARDOLESI, *Riservatezza: Problemi e prospettive*, cit., p. 340 ss.

interpretazione) appaiono specifici e particolari e se talora possono essere utilizzati, in relazione a singole fattispecie, anche al di là della tutela dell'immagine (così per gli altri segni distintivi e le vicende personali), sembrano peraltro insufficienti ed in ogni caso insuscettibili di una applicazione indiscriminata per tutti gli aspetti di tutela della riservatezza⁵⁶. Più generale il limite del consenso del titolare alla divulgazione, criterio del resto, a ben vedere, estensibile, con le necessarie eccezioni, a tutti gli aspetti di protezione della personalità. E tuttavia mentre da un lato, come si è detto, è assai problematica l'esatta individuazione della natura, del carattere, degli effetti del consenso⁵⁷, questo non risolve in ogni caso la questione, in relazione alle ben più frequenti fattispecie, in cui appunto manca il consenso del titolare.

Né sembra offrire sicure soluzioni la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, pur affrontando (ma solo indirettamente) il problema sotto varie angolazioni, si è peraltro limitata ad inquadrare la tutela della libertà di pensiero (e il diritto di cronaca) nell'ambito dell'art. 21 della Costituzione, in posizione antagonista al diritto alla riservatezza, senza tuttavia indicare con chiarezza i termini di compatibilità degli opposti interessi. La Corte, in particolare, affermava che la pubblicazione dell'immagine altrui è lecita in quanto mezzo di manifestazione del pensiero, pur soggiacendo ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera (ritenendo così legittime le disposizioni relative al sequestro di riviste o periodici nei quali la divulgazione dell'immagine a mezzo stampa integri gli estremi del reato di pubblicazione oscena⁵⁸ e, ancora, che la tutela costituzionale della libertà di stampa si riferirebbe solo al materiale stampato, non riguardando le attività strumentali e preparatorie, relativamente alle quali verrebbero in considerazione i diritti inviolabili della persona umana⁵⁹).

Alla luce di quanto precedentemente esposto (anche in relazione al diritto di cronaca e di indagine storica) non sembra potersi configurare un criterio generale: la soluzione non potrebbe che individuarsi, distinguendo tra fatti aventi sicura rilevanza politico-sociale e fatti che non presentino tale carattere, distinzione evidentemente assai labile e comunque variabile di tempo in tempo e di luogo in luogo, da verificare necessariamente alla stregua della concreta fattispecie (e

⁵⁶ Sulla possibilità di estensione delle limitazioni alla divulgazione dell'immagine ad ogni altro aspetto di tutela della riservatezza, v. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 303 ss.; ma v. anche AULETTA, *op. cit.*, p. 92 ss.; in giurisprudenza, tra le altre, Pret. Roma 3 maggio 1962, in *Giust. civ.*, 1962, I, 824, con nota di GIACOBBE; Cass. 31 maggio 1966, cit.; Id., 7 marzo 1975, n. 841, cit.

⁵⁷ V. gli Autori e la giurisprudenza citati alla nota 38 a p. 149; cfr. peraltro ancora, specificamente, Pret. Roma 5 febbraio 1980, in *Dir. aut.*, 1980, 166; Pret. Roma 22 no-

vembre 1976, in *Giust. civ.*, 1977, I, 527; Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514, con nota di D'ANGELO.; Trib. Roma 22 marzo 1966, in *Riv. dir. comm.*, 1966, II, 375.

⁵⁸ Corte Cost. 9 luglio 1970, n. 122, in *Giust. civ.*, 1970, III, 245.

⁵⁹ Sul punto v. pure, in dottrina, ARIETA, *Una nuova impostazione dei rapporti tra informazione e tutela della vita privata*, in *Temi*, 1974, p. 428; PESCARA, *Il diritto alla riservatezza: un prezioso « obiter dictum »*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, II, p. 310.

attribuendo così al giudice un compito assai gravoso e delicato di « interprete » della coscienza sociale e dei valori dominanti — o emergenti? — di una determinata società, in un determinato momento storico⁶⁰.

5. Esaminati alcuni aspetti di tutela della *privacy* (nonché possibili limiti di compatibilità con differenti esigenze altrettanto meritevoli di tutela), pare opportuno qualche accenno ai modi di protezione di tale diritto. Va peraltro osservato, sulla base della giurisprudenza edita, che non si ravvisa uno specifico modo di protezione, che differenzi e qualifichi la riservatezza rispetto ad altri profili della personalità. Anche in questa materia un'ottica assolutamente « risarcitoria » risulta in realtà scarsamente efficace, essendo, come è noto, di gran lunga più adeguata alle esigenze di tutela di interessi strettamente patrimoniali. E tuttavia ove si accolga tale logica, dovrebbero estendersi anche alla protezione della *privacy* gli sforzi di reinterpretazione dell'art. 2059 cod. civ., soprattutto svolti da dottrina e giurisprudenza in materia di danno biologico, così da assicurare anche in questo settore, sicura rilevanza al danno non patrimoniale⁶¹.

A) Come è noto, dottrina e giurisprudenza prevalenti, ancor oggi, argomentando dal principio per cui il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, tendono a far coincidere la nozione di danno non patrimoniale con quella di danno morale, che ha sicuramente un'area di significati molto più circoscritta (sofferenze, patemi d'animo, ecc.) e a ritenere la risarcibilità del primo soltanto in ipotesi di reato⁶². Questi limiti rigorosi vengono variamente giustificati: si sostiene così che non tutti i danni possono essere suscettibili di risarcimento, non si vogliono appesantire le attività umane (e

⁶⁰ Al riguardo, LIPARI, in *Il diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Bari, 1974, p. 71 ss.; cfr. altresì BARBERA, *op. cit.*, 60 ss.

⁶¹ Sul danno biologico, come fonte autonoma di risarcimento, cfr. in giurisprudenza, Trib. Genova 25 maggio 1974, in *Giur. merito*, 1975, 6 con nota di BESSONE e ROPPO, *Garanzia costituzionale del diritto alla salute e orientamenti della giurisprudenza di merito*, Trib. Genova 15 dicembre 1976, in *Foro it.*, 1976, I, 1997; Trib. Genova 20 ottobre 1975, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, 433 con nota di ALPA, *Danno biologico e diritto alla salute. Un'ipotesi di applicazione diretta dall'art. 32 della Costituzione*; Pret. Cairo Montenotte 16 luglio 1974, *ivi*, 1975, II, 350; App. Firenze 16 febbraio 1979 e Trib. Pisa 10 marzo 1979, *ivi*, 1980, I, 2, 20 con nota di DEL MEDICO; Trib. Pisa 19 maggio 1982, in *Riv. giur. circ. tras.*, 1983 con nota di FIGONE, *Ancora in tema di danno biologico*. In dottrina, per ampie ed approfondite considerazioni sul danno

biologico, cfr. ALPA e BESSONE, *Dei fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato* a cura di RESCIGNO, cit., 14, p. 403 ss.; cfr. altresì DE GIORGI, *Danno alla persona*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, 452; DOGLIOTTI, *Danno non patrimoniale e diritto alla salute*, *ivi*, 1981, 783.

⁶² Cfr. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, II, Milano, 1970, p. 242 ss.; SCALFI, *Il risarcimento del danno alla persona*, in *Resp. civ. prev.*, 1968, 341; GENTILE, *Danno alla persona*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 644; ROVELLI, *Il risarcimento del danno alla persona*, Torino, 1963, p. 313. Sui criteri di selezione del danno, cfr. per tutti, TRIMARCHI, voce *Illecito (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 99; una variegata ed esauriente analisi degli orientamenti giurisprudenziali, al riguardo, è condotta da ALPA e BESSONE, *Atipicità dell'illecito*, Milano, 1981, I e II.

soprattutto quelle economiche) di oneri eccessivamente gravosi e talora assolutamente imprevedibili o « inceppare » la macchina della giustizia con pretese futili o immotivate, ma tali giustificazioni a malapena mascherano una concezione ancora largamente diffusa, seppur talora più o meno abilmente dissimulata, che tende ad identificare la persona con la sua incidenza nel processo produttivo e ne apprezza soltanto le attività economicamente valutabili, sacrificando gravemente la ricca e complessa realtà dell'individuo, non solo *homo oeconomicus*, ma anche partecipe della comunità di tutti i cittadini e delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità⁶³.

Al contrario alcune voci peraltro ancora troppo isolate hanno tentato di « ridimensionare » il disposto dell'art. 2059 cod. civ. per assicurare il risarcimento, almeno in talune circostanze, al di là dell'angusto limite dell'ipotesi di reato. Si è proposta una distinzione tra danno morale, che non sarebbe figura autonoma di danno, ma mera conseguenza di esso, sensazione afflittiva, cui si attribuisce eccezionale rilevanza per la migliore tutela della persona umana, ma in ipotesi rigorosamente tassative (art. 185 cod. pen., 2059 cod. civ.)⁶⁴, dal danno necessariamente derivante dalla lesione del diritto della personalità, materiale ed oggettivo, che si creerebbe appunto al momento e a causa di tale lesione, sarebbe, per così dire *in re ipsa*, sussisterebbe e dovrebbe essere risarcito pur non avendo un immediato riflesso di carattere patrimoniale ed economico.

Altri più recentemente (e con particolare riferimento alla tutela della salute) ha distinto tra danno morale *ex art.* 2059 cod. civ. consistente, come si è detto, in sofferenze, patemi d'animo, ecc. che non sipresterebbe ad un'obiettiva e diretta valutazione in denaro e ogni altro danno, che, pur non consistendo in un'immediata diminuzione del patrimonio né incidendo economicamente sul reddito del danneggiato, sarebbe comunque valutabile in denaro e come tale perfettamente risarcibile⁶⁵.

Altri ancora, pur accogliendo l'interpretazione più tradizionale dell'art. 2059 cod. civ. circa la risarcibilità dei danni non patrimoniali nei soli casi stabiliti dalla legge, sostengono l'opportunità di verificare l'eventuale esistenza di casi di risarcibilità oltre quello di cui all'art. 185 cod. pen., e si richiamano all'art. 10 cod. civ. (su cui si tornerà più diffusamente in seguito) che, ove l'immagine sia esposta pubblicamente fuori dei casi previsti dalla legge, fa salvo il diritto al risarcimento del danno⁶⁶. Secondo tale assunto, la norma in questione

⁶³ Cfr. PARADISO, *Il danno alla persona*, Milano, 1981; JANNARELLI, *Il risarcimento del danno alla persona e l'analisi economica del diritto*, in *Foro it.*, 1979, V, 250.

⁶⁴ Tale teorizzazione si deve a SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 295.

⁶⁵ Così BUSNELLI, *Diritto alla salute e tutela risarcitoria*, in *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, p. 517 ss.; ma di questo

Autore, cfr. già *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, p. 61 ss.; cfr. anche RESCIGNO, *La tutela della salute e il danno alla persona*, in *Tutela della salute*, cit., p. IX ss.

⁶⁶ Così già sostanzialmente PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, Milano, 1957, p. 1 ss., in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Ciciu e Messineo; da ultimo AULETTA, *op. cit.*, 185 ss.; CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, p. 55 ss.

non opererebbe distinzioni tra danni patrimoniali e non patrimoniali e un'interpretazione restrittiva la svuoterebbe di ogni contenuto e la renderebbe superflua, essendo la risarcibilità dei primi, già assicurata dall'art. 2043 cod. civ. Pertanto la norma dell'art. 10 cod. civ. introdurrebbe uno di quei « casi previsti dalla legge », cui si riferisce l'art. 2059 cod. civ., ed egualmente legittima ne parrebbe un'interpretazione estensiva (l'applicazione analogica è esclusa solo in casi eccezionali e penali) ad altri aspetti di tutela della personalità, come il diritto alla *privacy*, per i quali negare la risarcibilità del danno non patrimoniale equivarrebbe a negare ogni forma di risarcimento⁶⁷.

B) Si coglie peraltro, ove si assuma opportunamente quale principale obiettivo degli interventi a tutela della persona, pur in campo privatistico, il soddisfacimento dell'esigenza di scoraggiare e ridurre al minimo gli attentati e le aggressioni alla personalità stessa, tutta l'insufficienza di una prospettiva in termini esclusivi di responsabilità civile, e quindi, al contrario, l'opportunità di individuare strumenti alternativi in funzione sanzionatoria e di ammonimento: è evidente come tali funzioni non possano essere efficacemente perseguite nell'ambito di una logica meramente risarcitoria, necessariamente differenziata in relazione al potere economico dell'autore della lesione o addirittura risolvibile in termini di « costo » tra le voci del bilancio di un'impresa (si pensi ad aziende giornalistiche o di informazioni) preventivamente valutabile e agevolmente riassorbito. Ma anche dal punto di vista del soggetto leso appare scarsamente appagante il risarcimento del danno, laddove dovrebbe perseguirsi piuttosto un'efficace inibizione della lesione e, in ogni caso, una soddisfazione « morale » più che una specifica riparazione « monetaria »⁶⁸. In tale prospettiva, strumento sicuramente più efficace appare l'azione inibitoria, che ha lo scopo precipuo di prevenire o far cessare tempestivamente la lesione e che viene attribuita in maniera ricorrente al titolare di alcuni diritti della personalità (nome, immagine, diritto morale d'autore). Non sembra che tale strumento possa ritenersi eccezionale (esso è del resto ampiamente utilizzato nei principali settori del diritto privato) e pertanto appare legittima una sua estensione analogica agli altri aspetti di tutela della personalità, anche ove non sia espressamente previsto⁶⁹.

Accanto all'azione inibitoria, altri strumenti si possono ancora individuare in relazione all'esigenza di paralizzare tempestivamente ed

⁶⁷ Per un'ampia ed accurata analisi della giurisprudenza, anche sull'argomento specifico, cfr. ALPA e BESSONE, *La responsabilità civile*, Milano, 1981; VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, Padova, 1967. E cfr. pure LAGOSTENA-RUBINI, *La liquidazione del danno*, II, *Il danno a persona*, Milano, 1977.

⁶⁸ Così, nella dottrina francese, KAYSER,

Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile, in *Melanges offert a R. Savatier*, Paris, 1965, 405 ss. E cfr. pure, sul punto PIERPOLI, *La tutela della personalità*, in *Resp. civ.*, a cura di Spinelli, II, Bari, s.d., p. 293 ss.

⁶⁹ Sull'uso di tale mezzo, v. per tutti, FRIGNANI, *L'« Injunction » nel « common law » e l'inibitoria nel processo italiano*, Milano, 1974.

efficacemente ogni attentato alla personalità (si pensi alla divulgazione di notizie riservate o alla pubblicazione della propria immagine, lesioni che si aggravano col passare del tempo e con una sempre maggiore conoscenza da parte del pubblico). Soccorre, a tal proposito, nel nostro ordinamento, il disposto dell'art. 700 cod. proc. civ.: il provvedimento di urgenza, chiesto da chi abbia fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio grave e irreparabile, è emanato sul presupposto di un pericolo di danno e il suo contenuto, che non è specificatamente stabilito dalla legge, viene determinato dal giudice con riferimento alla fattispecie concreta⁷⁰.

Come si vede la norma dell'art. 700 cod. proc. civ., che ha avuto (e può avere) le applicazioni più diverse, sembra particolarmente attagliarsi alle ipotesi di lesione dei diritti della personalità. Mezzo preventivo assai efficace può essere, in tal senso, il sequestro, che si distingue, nella specie, tanto da quello penale, volto all'acquisizione delle prove del reato, quanto da quello giudiziario o conservativo, in quanto inteso, come si è detto, ad impedire un pregiudizio imminente e irreparabile, a paralizzare il reiterarsi di una trasgressione, assicurando così in via preventiva quella tutela che alla fine del giudizio potrà essere riconosciuta al titolare del diritto leso, come idonea appunto a far cessare l'abuso.

Analogo risultato potrebbe raggiungersi, con l'ordine di distruzione del mezzo lesivo, possibilità del resto, espressamente contemplata nella l. autore (artt. 158, 159) e l. marchi (art. 66). Ma altri mezzi di tutela potrebbero prospettarsi in relazione al concreto atteggiarsi della fattispecie.

C) In tal senso assai utili appaiono i risultati offerti dall'esperienza francese.

Si è già osservato che, attraverso una difficile e tormentata evoluzione, la giurisprudenza (affiancata del resto da una parte della dottrina) aveva man mano superato alcuni ostacoli derivanti dalla lettera dell'art. 1382 cod. civ., affermando in sostanza la sussistenza del danno in *re ipsa* e prescindendo talora dalla colpa dell'autore⁷¹. Ciò tuttavia non deve far pensare che i giudici d'oltralpe fossero assai propensi ad elevate liquidazioni del danno. E si è talora osservato che

⁷⁰ Cfr. MONTESANO, *I provvedimenti d'urgenza nel processo civile*, Napoli, 1955, specie p. 137 e, specificamente sul punto, TOMASSY, *Diritti della personalità e provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.*, in *Giur. merito*, 1970, I, 71 ss.; DOGLIOTTI, *Tutela dell'immagine e provvedimenti di urgenza*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2336. E ancora, più in generale, FIORI, *Art. 700 cod. proc. civ.: utilità e interesse*, *ivi*, 1980, I, p. 226; LA CHINA, *Quale futuro per i provvedimenti di urgenza*, in *I processi speciali*, Napoli,

1979, p. 151 ss.; SATTA, *Provvedimento d'urgenza e rapporto di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1971, p. 455; MANDRIOLI, *Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori e interinali*, in *Studi in onore di A. Segni*, III, Milano, 1967, 295; ANDRIOLI, in *Commentario al Codice di procedura civile*, II, Napoli, 1964, p. 251 ss.

⁷¹ Cfr. BESSONE, *L'esperienza francese del diritto all'intimità della vita privata*, in *Pol. dir.*, 1978, 337; AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, 176.

la prassi del danneggiato di richiedere liquidazioni simboliche (un franco) fosse in parte collegata alla difficoltà appunto di ottenere somme consistenti⁷². Pacifica era tuttavia l'opinione (già riscontrata anche in Italia) della limitata efficacia del risarcimento del danno, laddove ben più rilevante appare l'esigenza di paralizzare al più presto gli effetti della lesione.

La stessa più volte ricordata legge 70-643 è espressione di tale logica: non ci si riferisce tanto ai criteri di risarcimento, quanto ad alternativi modi di tutela; misure idonee a far cessare la lesione, *telles que sequestre, saisies et autres*. Va in particolare sottolineato il sistema delle *astreintes* ampiamente utilizzato dall'ordinamento francese in diversi settori: quando il fatto lesivo sia ancora in atto, se ne ordina la cessazione e si commina una pena pecuniaria di entità progressiva per ogni giorno di ulteriore protrazione, collegando così l'opportunità di una restaurazione morale per il titolare del diritto leso, del tutto svincolata da una logica risarcitoria in termini strettamente economici e monetari, ad una precipua funzione di « punizione » ed « ammonimento » per l'autore della lesione, indispensabile per un'efficace e compiuta difesa da ogni aggressione della personalità dell'individuo, e sicuramente anche per la protezione della *privacy*⁷³. E la vicenda giurisprudenziale posteriore al 1970 documenta accanto alle *astreintes* l'uso di differenti strumenti di tutela: il sequestro, l'ordine di soppressione di un brano o di un'immagine, o di rettifica.

6. Si è trattata in prevalenza la tematica dell'intimità, sottolineando i profili di difesa dalle aggressioni esterne e del rapporto « riservatezza-divulgazione », aspirazione ad « essere lasciati soli » ed esigenza di informazione della collettività. E tuttavia si deve accennare, in conclusione, ad un radicale mutamento di prospettiva, evidenziato dalla dottrina più avanzata, e peraltro non ancora del tutto definito né compiutamente analizzato che, pur non rinnegando gli aspetti più « tradizionali » della tutela, ma, almeno in parte, ridimensionando certe contrapposizioni frontali tende ad arricchirla di nuovi ed inediti contenuti, nel quadro di un'accresciuta possibilità di controllo da parte di ogni cittadino (e dei gruppi sociali organizzati) dell'uso delle informazioni che lo riguardano. Il fenomeno si ricollega ad un notevole ampliamento della domanda di informazione, che caratterizza la nostra società, dall'alto (centri di potere pubblici e privati) come dal basso (cittadini *uti singuli* o nelle formazioni sociali organizzate, partiti, sindacati...) ⁷⁴.

⁷² Cfr. LINDON, *Vie privée: un triple « deparage »*, in J.C.P., 1970, I, 2336; RIVERO, *Il regime giuridico dell'informazione in Francia*, nel vol. *La libertà di informazione*, a cura di L. Paladin, Torino, 1979, 63 ss.

⁷³ Sul regime delle *astreintes*, cfr. RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Atti del terzo simposio di diritto e procedura penale*, Milano, 1970, 58 ss.

⁷⁴ Sull'uso dei calcolatori, in relazione alla tutela della riservatezza, cfr. SIMITIS, *Chancen und Gefahren der elektronische Datenverarbeitung*, in *Jur. Wochenschrift*, 1971, 673; CONSO, *Macchine elettroniche e nuove prospettive giuridiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 330; D'ANTONIO, *Considerazioni generali sugli aspetti istituzionali dell'informatica*, in *Rass. parl.*, 1975, 7; RODO-

La diffusione progressiva degli elaboratori elettronici introduce ulteriori elementi di riflessione: come la maggior parte delle invenzioni scientifiche, anch'essi appaiono sostanzialmente « neutrali » e capaci di produrre effetti utili o nocivi secondo l'uso che se ne faccia (e le possibilità di controllo su tale uso)⁷⁵. Attraverso gli elaboratori, come è stato osservato, si può attuare una raccolta pressoché illimitata di dati e informazioni personali, un accesso più semplice e più rapido, un'elevata circolazione delle informazioni. Accanto ai rischi, talora peraltro sicuramente fondati, di rinnovato autoritarismo e più rigoroso controllo degli individui, l'elaborazione, frequentemente ritenuto strumento di violazione della riservatezza o addirittura di « cattura » e condizionamento della personalità attraverso possibili collegamenti tra informazioni diverse (« trasformazione » delle stesse, divulgazione di terzi...), può al contrario divenire veicolo di accesso generalizzato ai dati raccolti (finora monopolizzato da soggetti determinati) e strumento di riduzione e controllo dell'area stessa del potere.

Molteplici sono quindi gli usi, cui può essere destinato il materiale raccolto, « positivi » (si pensi all'anagrafe tributaria per combattere gli evasori, o ad interventi « sociali ») o « negativi », volti ad accertare l'« allineamento » ideologico-politico degli individui, presupposto per l'attuazione di inaccettabili discriminazioni, in palese e insanabile contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione (molto significative le già ricordate schedature SIFAR e FIAT). Si è detto della richiesta « dal basso » di un volume crescente di informazioni: non si rivendica infatti il diritto di accesso e la possibilità di controllo limitatamente alle informazioni personali o che riguardino direttamente il richiedente, ma anche a quelle estranee alla propria sfera individuale, « altre » o « anonime » (dalle quali cioè non sia possibile risalire ad un oggetto determinato) nonché il riconoscimento di tale diritto non solo al singolo, ma anche alle formazioni sociali organizzate. Si pone conseguentemente il problema del controllo sull'attività dei soggetti, cui i dati vengono forniti, o addirittura di una partecipazione diretta alla loro attività, nella prospettiva di una differente distribuzione del potere nella società e, in ogni caso, nella individuazione di più precisi limiti allo « strapotere » degli organismi pubblici e privati, cui è destinata la raccolta delle informazioni⁷⁶.

L'Italia ancora una volta appare gravemente in ritardo, mentre numerosi Stati hanno già regolamentato il fenomeno. È vero che anche nel rapporto « nuovo » individuo-gruppi di potere che richiedono la raccolta di dati, sono ancora utilizzabili alcuni dei tradizionali

⁷⁴ La « privacy » tra individuo e collettività, cit., 553; ALPA, « Privacy » e statuto dell'informazione, cit.; p. 65 ss.

⁷⁵ Cfr. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici*, cit., 23 ss.; PREDIERI, *Nuove tecnologie dell'informazione e nuove istituzioni: un rapporto problematico*, in *Razionalità sociale e tecnologia d'informazione*, Milano, 1973, p. 307.

⁷⁶ Cfr. in tal senso, RODOTÀ, *La « privacy »*, cit., p. 553 ss., e più recentemente, Id., *La tutela delle informazioni non personali*, in *L'informatica giuridica al servizio del paese* (Atti del Convegno), Roma, 1978, II, p. 13, ma v. pure, seppur in prospettiva in parte differente, TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1981, p. 106.

strumenti civilistici. Accanto al risarcimento del danno (anche morale), si è ricorsi, con una certa frequenza, al procedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. per una più efficace ed immediata tutela di questo « inedito » diritto « a sapere », che trova peraltro sicuro fondamento nella Costituzione e tende ad ampliarsi di nuovi aspetti e prospettive. Basti pensare, ad esempio, all'uso « spregiudicato » che ne è stato fatto nelle controversie sulle tariffe telefoniche tra utenti e SIP, per cui il diritto a conoscere e controllare *de visu* il funzionamento dei contatori a scatto (e il rifiuto opposto dalla società) giustificava la riduzione delle tariffe operata dagli utenti (configurandosi così per essi una sorta di autotutela) e rendeva illegittimo il taglio dei fili operato dalla stessa società⁷⁷.

In Francia la materia è stata regolata dalla legge 78-17 del 6 gennaio 1978⁷⁸. Ad apertura di essa si afferma che « l'informatica deve essere al servizio del cittadino » e che essa non deve attentare « all'identità umana, ai diritti dell'uomo alla vita privata, alle libertà individuali e pubbliche ». Si esclude poi che il trattamento automatizzato di informazioni sulla personalità dell'individuo possa costituire fondamento di una decisione giudiziaria sulla valutazione del comportamento umano, mentre si enuncia il diritto alla cognizione e alla rettifica dei processi utilizzati nei trattamenti meccanici. È prevista l'istituzione di una Commissione con compiti di sorveglianza sull'applicazione della legge, informazione agli interessati, controllo sui trattamenti dei dati nominativi. Segue quindi la disciplina del trattamento di tali dati, e si distingue tra quelli operati dallo Stato o da privati, e ancora lesivi o meno della vita privata e delle libertà individuali? Si precisa che l'individuo può opporsi « per ragioni legittime » al trattamento di informazioni nominative (art. 26), deve essere informato sul carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte, sulle conseguenze, sui destinatari, sul diritto di rettifica ed accesso (art. 27). E tali posizioni sono disciplinate nell'ultima parte della legge: diritto ad interrogare sull'eventuale esistenza dei dati nominativi (art. 34) e di esigere la rettifica di informazioni inesatte, incomplete, ambigue, superate. E i commentatori hanno pure accennato ad un diritto all'oblio, là dove si precisa che le informazioni nominative non possono comunque conservarsi oltre una certa data⁷⁹.

Una legge importante dunque che tenta una prima regolamentazione del fenomeno: l'auspicio che anche in Italia si avvii una sollecitata regolamentazione si accompagna alla consapevolezza che la mate-

⁷⁷ Cfr., al riguardo, Pret. Genova 21 febbraio 1973, in *Foro it.*, 1973, I, 3210 che ordinava alla società telefonica, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. di consentire la lettura dei contatori a scatto da parte dell'utente.

⁷⁸ Cfr. ampiamente FRAYSSINET e KAISER, *La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le dé-*

cret du 17 juillet 1978, in *Riv. dir. pubbl.*, 1979, 629 ss. Nella dottrina italiana cfr. l'ampio commento di ALPA, « *Privacy* » e *statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 88 ss.

⁷⁹ Cfr. ALPA, « *Privacy* » e *statuto dell'informazione*, cit., 91, ma cfr. altresì CENDON, *Tutela della vita privata*, cit., 103 ss. e DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 167.

ria nuova e stimolante coinvolge molteplici aspetti ed equilibri sociali che travalicano, in una visione ben più ampia e generalizzata, i limiti di una trattazione della teoria dell'« intimità personale », in un'ottica meramente (e tradizionalmente) civilistica⁸⁰. E tuttavia, pur nella consapevolezza del superamento, almeno parziale, della dicotomia riservatezza-libertà di pensiero non si potrebbero utilizzare le linee di tendenza sopra evidenziate, in relazione alla questione rimasta insoluta circa i rispettivi limiti e reciproche compatibilità di tali esigenze? Si è detto che di ciò dovrebbe farsi carico il giudice, in riferimento alla concreta fattispecie ed alla « rilevanza » sociale della notizia, criterio variabile di tempo in tempo e di luogo in luogo. Non si dovrebbe ritenere, in tal senso, che in questo momento storico, nelle società avanzate di tipo occidentale, il divieto si imporrebbe sempre più rigorosamente per le informazioni personali, raccolte per scopi discriminatori, mentre tenderebbe ad allentarsi per quelle di contenuto socio-economico (che pur violino la sfera di libertà individuale) concorrenti anche indirettamente a determinare scelte e decisioni di sicura rilevanza collettiva e utilità sociale?⁸¹.

⁸⁰ In prospettiva più generale, cfr. RODOTÀ, *La « privacy » tra individuo e collettività*, 553 ss.; ID., *Elaboratori elettronici*, cit.

⁸¹ Per qualche ulteriore riferimento, cfr. ancora RODOTÀ, *Elaboratori elettronici*, cit., 30.